



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 1/C N. 2/C (2001-2002)

Riunioni del

5 luglio 2001  
11 luglio 2001

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma







## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 1/C - RIUNIONE DEL 5 LUGLIO 2001**

### **1 - APPELLO DELL'A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 22.000.000, INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA FIDELIS ANDRIA/SAVOIA 1908 DEL 22.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 236/C del 16.5.2001)

Gli atti ufficiali relativi alla gara Fidelis Andria/Savoia del 22.4.2001 (Campionato di Serie C/1) segnalano che, durante diverse fasi del 1° tempo della gara, i tifosi dell'A.S. Fidelis Andria "facevano oggetto di fischi e di cori razzisti il calciatore di colore del Savoia, Cristian Kampany Wakanyeng, quando entrava in possesso di palla (questo tipo di manifestazioni di discriminazione non si è ripetuto nel 2° tempo); verso la fine del 1° tempo della stessa gara i sostenitori dell'A.S. Fidelis Andria lanciavano sul terreno di gioco monete, accendini e pietre di piccole dimensioni, sfiorando l'assistente arbitrale.

Il Giudice Sportivo ha inflitto, su questa base, all'A.S. Fidelis Andria la sanzione dell'ammenda di lire 22 milioni (Com. Uff. n. 212/C del 25 aprile 2001).

Pronunciandosi su reclamo della A.S. Fidelis Andria la Commissione Disciplinare, con la delibera di cui in epigrafe, ha confermato la sanzione dell'ammenda come fissata dal Giudice Sportivo.

Con appello proposto davanti a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Fidelis Andria afferma che il lancio di monete e di altri oggetti di piccole dimensioni verso l'assistente arbitrale non avrebbe carattere di episodio grave, rientrando, anzi - si asserisce - in una tipologia "consueta" non configurabile come "atto intenzionale mirato". Quanto ai cori e ai fischi nei confronti del calciatore Cristian Kampany Wakanyeng il reclamo nega la connotazione di ordine razziale dei fischi e dei cori d'irrisione che sarebbero stati solo determinati dalle "scorrettezze" del calciatore.

L'appellante chiede, quindi, anche sulla base di valutazioni comparative concernenti casi ritenuti analoghi, di annullare la sanzione inflitta o, in subordine, di ridurre l'ammontare dell'ammenda.

La versione dei fatti ricostruita dal reclamo contrasta con gli atti ufficiali, senza recare elementi di fatto significativi e senza fornire argomentazioni interpretative convincenti. Resta, intatto, sulla base degli atti ufficiali di gara, il sicuro valore di discriminazione razziale che caratterizza delle manifestazioni di intolleranza del pubblico locale verso il calciatore Cristian Kampany Wakanyeng. Questi atteggiamenti di ispirazione razzista ledono gravemente i principi di lealtà e correttezza sportiva che ispirano la disciplina dettata dalle Carte Federali e, in particolare, dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Fidelis Andria di Andria (Bari) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

### **2 - APPELLO DELLA S.S. ELCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ELCE/PROFIAMMA DEL 25.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 56 del 31.5.2001)

Il rapporto del Commissario di campo, allegato al referto arbitrale, concernente la gara Elce/Profiamma del 25.4.2001 (Campionato di 2ª Categoria Girone C) registra una serie di episodi violenti che, come attesta il rapporto del Direttore di gara, hanno indotto la





società Profiamma ad allontanarsi dal campo prima dell'inizio della gara. Il Commissario riferisce che, mentre stava arrivando al campo di gara sul pullman della società Profiamma, insieme ai calciatori e ai dirigenti della stessa squadra, alle ore 15,15 (pullman scortato da un'auto della polizia con a bordo due agenti) un gruppo di sostenitori della squadra locale, S.S. Elce (circa 20 persone), hanno indirizzato grida minacciose ed hanno colpito con manate e pugni le fiancate del pullman. Questi tifosi hanno tentato di aggredire il Commissario di campo, che stava scendendo dal pullman, scambiandolo, probabilmente, per un dirigente della squadra avversaria. Con la protezione dei due agenti di polizia il pullman riusciva ad entrare all'interno delle recinzioni dello stadio, attraverso uno dei cancelli. Sempre con l'aiuto degli agenti, chiuso il cancello, i calciatori della Profiamma cominciarono a scendere. Ma il gruppo di tifosi tentava di scavalcare i cancelli e scardinava, accartocciandola, la rete di recinzione. Riferisce il rapporto del Commissario che "a questo punto l'autista del pullman ha richiuso la porta" dell'automezzo " e tutti gli occupanti", compreso lo stesso Commissario, sono restati all'interno del pullman. Nonostante i tentativi di ripristinare condizioni accettabili, compiuti dai dirigenti e da un calciatore della S.S.Elce, il pullman continuava ad essere attorniato da tifosi che si accalcavano sulla rete e continuavano a pronunciare minacce. Il Commissario di campo, dinanzi al rifiuto dei calciatori del Profiamma di scendere per recarsi allo stadio, riferisce di aver detto che non poteva assumersi la responsabilità di obbligare i calciatori a scendere, perché la decisione, nelle gravi circostanze verificatesi, spettava soltanto ai dirigenti e ai calciatori della squadra ospite. Con l'aiuto ulteriore di una pattuglia della polizia e di una dei carabinieri, il pullman riusciva a varcare di nuovo i cancelli e ad uscire; nel frattempo il numero dei tifosi circostanti era salito sino a 50 - 60 persone. Durante la manovra in uscita il pullman era accerchiato dai tifosi che, pur trattenuti dalle forze dell'ordine, continuavano a gridare frasi contenenti specifiche minacce. La squadra del Profiamma, dopo una sosta in albergo, decideva conclusivamente di allontanarsi, confortata dalla dichiarazione della pattuglia di due agenti, restata a disposizione, secondo la quale non era possibile garantire condizioni di sicurezza.

La puntuale ricostruzione degli eventi desunta dagli atti ufficiali di gara è posta alla base della decisione del Giudice Sportivo che, ritenuto che la mancata disputa della partita sia da addebitare al comportamento dei sostenitori della S.S. Elce, ha deliberato di infliggere alla S.S. Elce la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-2; di infliggere la sanzione della squalifica del campo di gioco della S.S. Elce per due giornate; di infliggere alla S.S. Elce l'ammenda di lire cinquecentomila (Com. Uff. n. 51 del 4 maggio 2001).

Pronunciandosi su reclamo della S.S.Elce la Commissione Disciplinare ha respinto l'appello, confermando la delibera assunta dal Giudice di primo grado.

Con appello presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la S.S. Elce chiede di ammettere nuove testimonianze, di disporre nuovi accertamenti dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C., di riformare la decisione della Commissione Disciplinare revocando tutte le sanzioni irrogate, di disporre, avendo accertato che la gara non è stata disputata per responsabilità della società Profiamma, la vittoria della gara a suo favore per 2-0 e di infliggere all'A.S. Profiamma la sanzione della penalizzazione di 1 punto; chiede, in via subordinata, di disporre la ripetizione della gara.

Le motivazioni poste a sostegno dell'appello ricostruiscono gli episodi riportati dal rapporto del Commissario di campo in modo tale da pervenire alla valutazione di uno scarso rilievo delle turbolenze e delle minacce addebitate ai tifosi della squadra ospitante; e concludendo, di conseguenza, con una valutazione d'assieme che addebita al Commissario





di campo ed ai dirigenti e calciatori della A.S. Profiamma la responsabilità della decisione, non oggettivamente giustificata, di non disputare la gara. Le motivazioni in diritto ricostruiscono la narrazione del Commissario di campo e le argomentazioni della delibera della Commissione Disciplinare ponendo in evidenza asserite carenze di prova della veridicità degli episodi descritti e affermando la contraddittorietà delle motivazioni poste alla base delle conclusioni raggiunte e delle decisioni deliberate.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Commissione d'Appello Federale la decisione arbitrale di non dar luogo alla disputa della gara (o di interruzione della gara stessa prima della sua conclusione) deve essere fondata su circostanze oggettive che abbiano posto in pericolo l'incolumità dei calciatori e/o degli ufficiali di gara, o di altri tesserati, non superabili e non fronteggiabili con gli opportuni comportamenti posti in essere dagli stessi ufficiali di gara, con l'ausilio anche delle forze dell'ordine, per ripristinare condizioni di sicurezza idonee per consentire il regolare svolgimento della competizione sportiva. Gli atti ufficiali di gara (e, nella fattispecie in esame, soprattutto il preciso rapporto del Commissario di campo) attestano con sufficiente certezza che sussistono le condizioni oggettive poste alla base della decisione arbitrale, suffragata dal Commissario di campo, che hanno condotto alla impossibilità di disputare la partita Elce/Profiamma del 25.4.2001.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Elce di Perugia e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**3 - APPELLO DELL'U.S. TRIESTINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 20.000.000 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 6 BIS COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANDONÀ/TRIESTINA DEL 25.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 261/C del 30.5.2001)

L'U.S. Triestina Calcio ha proposto ritualmente reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 261/C del 30 maggio 2001 che, su deferimento del Procuratore Federale, ha comminato l'ammenda di L. 20.000.000 per violazione dell'art. 6 bis comma 2 C.G.S..

La reclamante sostiene che, essendosi trattato della esposizione di un "fazzoletto" riprodotto una croce celtica di ridotte dimensioni, protrattosi solo per brevi istanti, non era contestabile l'ipotesi di cui al citato art. 6 bis, comma 2, C.G.S.. Ha prodotto, a sostegno della sua tesi, copia di provvedimento del G.I.P. di Trieste che non ha convalidato il divieto di accesso allo stadio irrogato, per lo stesso fatto, dal Questore a tale Odorico Stefano.

Questa Commissione ritiene che correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto il fatto come rientrante nell'ipotesi prevista dall'art. 6 bis, comma 2, C.G.S., stante la chiara riconducibilità della croce celtica ad ideologie razziste (circostanza neppure contestata), mentre non è applicabile la prevista attenuante in quanto l'esposizione si è ripetuta due volte nel corso della partita ed è stato necessario l'intervento del responsabile dell'ordine pubblico per farla cessare. Il provvedimento dell'Autorità giudiziaria adottato per motivi ben diversi (limitazione della libertà di movimento dei cittadini), non ha rilevanza nel presente giudizio di natura esclusivamente disciplinare riguardante la responsabilità della società organizzatrice della gara.

Le ridotte dimensioni del fatto sono già state tenute presenti dalla Commissione Disciplinare che ha irrogato la sanzione nella misura minima prevista.





Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Triestina Calcio di Trieste ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

**4 - APPELLO DELLA POL. FICULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BARTOCCIO ALESSANDRO**  
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 50 del 31.5.2001)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con la delibera di cui in epigrafe, accogliendo parzialmente il reclamo presentato dalla Pol. Ficullese, ha inflitto al calciatore Alessandro Bartoccio della Pol. Ficullese la sanzione della squalifica sino al 31.12.2002.

Esaminati gli atti di causa questa C.A.F. constata che l'appello è stato presentato in data 11.6.2001, avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata con Comunicato Ufficiale del 31 maggio 2001; al di là, dunque, del termine fissato dall'art. 27 comma 2, lettera a) C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27, n. 2, lett. a), C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Ficullese di Ficulle (Terni) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**5 - APPELLO DELL'A.C. C.S.C. JUVE CUSANO M. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 3.10.2001 INFLITTA AL SIG. NASO FRANCESCO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 45 del 31.5.2001)

L'A.C. C.S.C. Juve Cusano M. di Cusano Milanino ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicato sul C.U. n. 45 del 31 maggio 2001, relativa alla inibizione fino al 3.10.2001 inflitta al dirigente Naso Francesco.

Rileva la C.A.F. che il reclamo non può essere preso in esame nel merito in quanto trattato di sanzione inferiore ad un anno, non appellabile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C. C.S.C. Juve Cusano M. di Cusano Milanino (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DELLA POL. CERRETESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ESORDIENTI NON DISPUTATA VALLE TELESINA COPEMAD/CERRETESE DEL 5.4.2001**  
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 63 del 24.5.2001)

La Polisportiva Cerretese ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di cui al C.U. n. 63 del 24 maggio 2001, relativa alla gara Valle Telesina/Cerretese del 5.4.2001.

Il ricorso risulta trasmesso in data 11.6.2001 e quindi fuori termine; va quindi dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27, n. 2, lett. a), C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Cerretese di Cerreto Sannita (Benevento) ed ordina incamerarsi la tassa versata.





**7 - APPELLO DELL'A.C.S. BORGO NUOVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT BORGO NUOVO/CARINI DEL 3.6.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001)

L'A.C.S. Borgo Nuovo di Palermo ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 55 del 13 giugno 2001 con la quale è stata disposta, a carico della ricorrente, la sanzione della perdita per 0-2 della gara Borgo Nuovo/Carini del 3.6.2001, del Campionato di Promozione, per posizione irregolare del calciatore Caruso Giuseppe.

Nel ricorso si sostiene che la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo dell'A.S. Carini in quanto non sarebbe stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 23 n. 5 C.G.S. che prevede l'invio alla controparte di copia dei motivi.

Rileva questa Commissione che risulta dagli atti il regolare invio del ricorso alla Borgo Nuovo in data 5.6.2001, come dall'allegata fotocopia dell'avviso di accettazione della relativa raccomandata. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C.S. Borgo Nuovo di Palermo e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**8 - APPELLO DELL'U.P. SCICLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT SPADAFORESE/SCICLI DEL 20.5.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 55 del 14 giugno 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo interposto dalla U.P. Scicli avverso lo svolgimento della gara Spadaforese/Scicli, disputata il 20.5.2001 per i play-out del Campionato di Eccellenza, osservando che nel corso della stessa si erano verificati numerosi episodi di rilevanza disciplinare, tanto da condurre ad una sospensione al 43° del secondo tempo; ma che, come emergeva dagli atti ufficiali, dopo che era stata riportata calma in campo (e a nulla rilevando che un calciatore di riserva dello Scicli avesse riportato lesioni, in quanto ciò non costituiva una apprezzabile alterazione del potenziale atletico della squadra) l'arbitro aveva deciso di riprenderla, incontrando peraltro il rifiuto della reclamante, a carico della quale era dunque applicato il dispositivo dell'art. 7 C.G.S..

Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. la U.P. Scicli, la quale ripercorreva lo svolgimento della gara in questione, costellata da gravi e numerose intemperanze dei sostenitori avversari (ad onta della imposizione della sua disputa a porte chiuse), culminate nel ferimento del proprio tesserato ed in una situazione che aveva imposto la sospensione del giuoco, la cui ripresa non era garantita da condizioni di sicurezza per l'appellante, nonostante il contrario giudizio dell'arbitro, che in tale materia, peraltro, non era assoluto e incensurabile.

Chiedeva, quindi, l'applicazione dell'art. 7 C.G.S. a proprio favore.

L'appello è infondato.

Non si può certo disconoscere che la gara in esame sia stata caratterizzata da gravi incidenti per il comportamento violento dei sostenitori della Spadaforese; non per nulla la delibera impugnata ha adottato pesanti sanzioni a suo carico, infliggendo la squalifica del campo per sei gare. Ma, alla stregua del rapporto arbitrale e tenendo conto che l'obbligo di disputare le gare ufficiali è strettamente connesso ai doveri di sportività, non appare giu-





stificato il rifiuto della ripresa della gara da parte della U.P. Scicli, laddove gli atti ufficiali soddisfacentemente attestano il ripristino della regolarità in campo e fuori. L'appello va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.P. Scicli di Scicli (Ragusa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

**9 - APPELLO DELL'A.P. BELMONTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT CAMPOREALE/BELMONTESE DEL 3.6.2001** (Delibera della Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 55 del 14 giugno 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla Pol. Camporeale, che aveva segnalato la posizione irregolare del calciatore Pietro Casamento, partecipante alla gara Camporeale - Belmontese, disputata il 3.6.2001 per i play-out del Campionato di Promozione, avendo accertato che il medesimo, colpito da squalifica, non l'aveva scontata efficacemente non partecipando ai play-out precedentemente svoltisi e che, a seguito di decisione di questa Commissione d'Appello erano stati annullati, con conseguente ripetizione. Era applicabile alla fattispecie la norma dell'art. 12 comma 4 C.G.S., secondo la quale le gare in relazione alle quali una squalifica può essere efficacemente scontata sono quelle che determinano un risultato valido e non vengono annullate in seguito dagli Organi disciplinari.

Per cui era applicato, a carico della A.P. Belmontese, il disposto dell'art. 7 C.G.S..

Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F., detta società, la quale rilevava che la squalifica era stata validamente espiata dal Casamento e che la norma richiamata dalla Commissione Disciplinare non era applicabile, non essendovi stato annullamento di gara da parte degli Organi disciplinari.

L'appello è infondato, in quanto l'annullamento dei play-out derivò direttamente da una decisione di questa C.A.F., che interveniva sull'esito di gara, riflettendosi sui già disputati play-out; la decisione di annullamento da parte del Comitato Regionale Sicilia ebbe dunque diretta derivazione da delibera disciplinare. Resta con ciò affermata la correttezza della interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata.

Va rigettato l'appello, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.P. Belmontese Calcio 1979 di Belmonte Mezzagno (Palermo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**10 - APPELLO DELL'U.S. ROSOLINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT VIAGRANDE/ROSOLINI DEL 20.5.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U.n. 55 il 14 giugno 2001, accogliendo il reclamo proposto dalla A.S. Viagrande avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara Viagrande/Rosolini del 20.5.2001 valida per i Play-out del Campionato di Eccellenza, convalidava il risultato acquisito sul campo e annullava il provvedimento di penalizzazione inflitto dal primo giudice.

Propone appello avverso tale decisione la U.S. Rosolini, deducendo, in via preliminare, che non aveva avuto la possibilità di presentare le proprie deduzioni nelle 48 ore suc-





cessive al deposito del reclamo da parte della Società Viagrande e, nel merito, chiedendo il ripristino della decisione del Giudice Sportivo.

L'appello è fondato.

Per le gare di Play-off e Play-out del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Siculo non è stata stabilita alcuna forma di abbreviazione dei termini previsti dal C.G.S.. I termini procedurali sono pertanto quelli ordinari stabiliti dall'art. 23 C.G.S..

Ciò posto, nel caso in esame, la A.S. Viagrande Calcio ha presentato alla Commissione Disciplinare ricorso avverso la decisione del Giudice in data 11.6.2001, inviando contestuale copia del reclamo alla controparte, a mezzo raccomandata, pervenuta il 12.6.2001.

La Commissione Disciplinare ha emesso la sua decisione in data 14.6.2001.

E' evidente la inosservanza del disposto di cui al citato art. 23, non avendo avuto la Società Rosolini la possibilità intervenire nel procedimento in tempo utile, nella sua qualità di parte interessata, presentando deduzioni difensive, con violazione delle norme sul contraddittorio.

Ai sensi pertanto dell'art. 27 n. 5 G.S. la decisione impugnata deve essere annullata e rinviata alla Commissione Disciplinare competente per un nuovo esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Rosolini di Rosolini (Siracusa) annulla l'impugnata delibera per violazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 27, n. 5, C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

**11 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S. GENZANO CALCIO A CINQUE 1996  
AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GENZANO/TORINO DEL 3.3.2001** (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 31/C - Riunione del 10.5.2001)

La A.S. Genzano Calcio a Cinque propone ricorso per revocazione avverso la decisione della C.A.F. in data 10.5.2001, pubblicata sul C.U. n. 31/C, che aveva dichiarato la inammissibilità del reclamo presentato contro la decisione della Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Femminile in data 10.4.2001, perché firmato da soggetto non legittimato.

Il ricorso per revocazione è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 23 n. 5 C.G.S. applicabile anche ai procedimenti per revocazione per espresso richiamo contenuto nel 2° comma dell'art. 28 dello stesso Codice, copia dei motivi del reclamo deve essere inviata, contestualmente, con lettera raccomandata alla controparte.

Nel caso in specie, la decisione della Commissione Disciplinare impugnata concerneva anche la perdita della gara Genzano/Torino del 3.3.2001 e non risulta la prova dell'venuto invio di copia del ricorso alla controparte.

Anche nel merito, tuttavia, il ricorso risulta inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 28 C.G.S..

In particolare non risulta commesso alcun errore di fatto in quanto la decisione di inammissibilità è stata emessa sulla base della certificazione della Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, dalla quale risulta che il verbale di Assemblea e il foglio di censimento della Società Genzano sono stati consegnati a mano il 24.4.2001.

Da ulteriori accertamenti effettuati presso la stessa Segreteria e dalla comunicazione da questa inviata su richiesta di questa Commissione, non risulta mai pervenuto il fax contenente gli stessi documenti che la Società reclamante asserisce aver trasmesso il





23.4.2001. In proposito la conferma di trasmissione del fax, prodotta dalla reclamante, è priva di qualsiasi valenza probatoria, in quanto contenuta in foglio separato e senza alcun riferimento ai documenti effettivamente trasmessi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'A.S. Genzano Calcio a Cinque 1996 di Genzano (Roma) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

**12 - APPELLO DELL'U.S.O. CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USMATE/U.S.O. CALCIO DEL 20.5.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 19.6.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 74 del 19 giugno 2001, dichiarava l'inammissibilità, per tardività, del reclamo proposto dalla Unione Sportiva Oratorio Calcio avverso le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara di spareggio tra seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza, Usmate/U.S.O. Calcio del 20.5.2001.

Avverso questa decisione propone appello la U.S. Oratorio Calcio deducendo a motivi che il reclamo era stato spedito alla Commissione Disciplinare in due momenti diversi: il primo alle ore 11,30 del 13.6.2001, l'altro il 13.6.2001 alle ore 16,09, chiedendo quindi la riforma della decisione impugnata.

L'appello è infondato.

Secondo le norme procedurali contenute nel Com. Uff. n. 18 del 12.12.2001, i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere presentati entro le ore 13 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento impugnato.

Nel caso in specie, come rilevato nella decisione impugnata, il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. il 12 giugno 2001, risulta inviato tardivamente, a mezzo fax il 13.6.2001 alle ore 16,20.

Il fax che la Società reclamante assume di avere inviato lo stesso giorno alle ore 11,30, risulta trasmesso al n. 06.84912532 che, come da accertamenti svolti, non risulta essere quello ufficiale della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale.

La decisione impugnata non merita quindi censura e deve essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S.O Calcio di Calcio (Bergamo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

**13 - APPELLO DELLO S.C. PORTO INFRESCHI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTO INFRESCHI/AUTODIANA SALA CONSILINA DEL 3.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 89 dell'1.6.2001)

La C.A.F. rinvia alla riunione dell'11.7.2001 l'esame dell'appello come sopra proposto dalla S.C. Porto Infreschi di Camerota (Salerno).





## **TESTI DELLE DECISIONE RELATIVE AL COM. UFF. N. 2/C- RIUNIONE DELL'11 LUGLIO 2001**

### **1 - APPELLO DEL CALCIATORE MONACO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 15.12.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/PERUGIA DEL 14.10.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001)

Con atto del 15 gennaio 2001 l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Monaco Salvatore, tesserato in favore della società Perugia, chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica di due anni dall'attività agonistica.

Il Monaco, risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noreticolanalone in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara Lazio/Perugia del 14 ottobre 2000, era stato in precedenza sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva con provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare il 15 dicembre 2000.

A seguito della contestazione dell'addebito l'incolpato depositava memoria difensiva e relazioni di consulenza tecnica, con il supporto di copiosa produzione documentale, sollecitando l'ammissione di mezzi istruttori, che la Commissione Disciplinare riteneva superflui.

All'esito del dibattimento il rappresentante dell'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva l'affermazione di responsabilità del Monaco e la sua squalifica per due anni sulla base del Regolamento Antidoping approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 1071 del 16 luglio 1999.

La Commissione Disciplinare infliggeva al calciatore la sanzione della squalifica per mesi sedici a far tempo dalla data del provvedimento di sospensione.

Contro la delibera il calciatore ha proposto appello a questa Commissione Federale chiedendo in principalità la riforma della decisione e il proscioglimento "perché il fatto non sussiste", in via subordinata il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame di circostanze di fatto decisive non prese in considerazione, in via ancor più gradata la riduzione della sanzione inflitta.

Tali conclusioni, ampiamente argomentate nell'atto cui era allegata ulteriore documentazione scientifica, sono state illustrate dal difensore in sede di discussione; dal suo canto il rappresentante dell'Ufficio di Procura Antidoping ha prodotto note di udienza concludendo per la riduzione a otto mesi del periodo di sospensione dell'attività agonistica con l'applicazione altresì della "sanzione economica" di lire 100.000.000.

Rileva il Collegio che l'affermazione di colpevolezza da parte della Commissione Disciplinare, espressa con motivazione logica e coerente, si fonda sulle seguenti considerazioni:

- gli accertamenti di laboratorio eseguiti su campioni di urina prelevati al Monaco hanno evidenziato la presenza di norandrosterone in concentrazione superiore a 2 ng/ml e di noreticolanalone, metaboliti del nandrolone;





- tale sostanza è compresa quale "steroide anabolizzante androgeno" nell'elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping emanato dal C.I.O.;

- la tesi prospettata dall'incolpato della produzione endogena in condizioni di stress dei metaboliti rilevati, nella misura riscontrata nel liquido organico del Monaco, non trova conforto neppure negli studi e nelle ricerche scientifiche fatte proprie dalla difesa;

- le altre ipotesi avanzate circa la possibile assunzione della sostanza vietata attraverso l'ingestione di integratori alimentari "inquinati", ovvero di determinati alimenti trattati con estrogeni, restano confinate a livello teorico, senza alcun valido supporto probatorio.

Su queste considerazioni e sull'ampia e convincente motivazione seguitane, che la C.A.F. condivide e fa proprie, si infrangono le doglianze con le quali l'appellante, sulla base delle stesse argomentazioni valutate nel giudizio di prime cure, incentra la richiesta di proscioglimento.

In conclusione, premesso che l'ipotesi di doping intenzionale non è stata contestata nell'atto di deferimento, i risultati oggettivi ottenuti da analisi e controanalisi, sulle cui procedure non è stata sollevata riserva alcuna, dimostrano che vi è stata da parte dell'incolpato l'assunzione colposa della sostanza vietata.

Ribadito che non è stata raggiunta alcuna certezza in ordine ad altre ipotetiche cause dell'accertata positività per la presenza di metaboliti del nandrolone (né un risultato del genere potrebbe scaturire dalle audizioni di esperti, come sollecitato dalla difesa, stante le incertezze e la continua evoluzione dei lavori scientifici in materia) non resta che confermare il giudizio di colpevolezza espresso dalla Commissione Disciplinare.

Esclusa l'intenzionale assunzione della sostanza proibita, la cui presenza deve considerarsi, occasionale, come risulta confermato dal referto delle "analisi DEXA", e valutate tutte le circostanze del caso, ritiene la Commissione che sussistano le condizioni per addvenire alla riduzione nella misura di 2/3 della sanzione minima prevista applicando l'ipotesi di sospensione dall'attività sportiva e cioè per la durata di mesi otto.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come proposto dal calciatore Monaco Salvatore, riduce a mesi 8, a far data dal 15.12.2000, la sanzione già inflitta dai primi giudici. Ordina restituirsi la tassa versata.

**2 - APPELLO DEL CALCIATORE DA ROLD ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 19.1.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA PESCARA/MONZA DEL 24.9.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001)

Con atto del 15 gennaio 2001 l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Da Rold Andrea, tesserato in favore della società Pescara, chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica di due anni dall'attività agonistica.

Il Da Rold, risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noreticolanolone in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara Pescara/Monza del 24 settembre 2000, era stato in precedenza sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva con provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare il 19 gennaio 2001.





A seguito della contestazione dell'addebito l'incolpato depositava memoria difensiva e relazioni di consulenza tecnica, con il supporto di copiosa produzione documentale, sollecitando l'ammissione di mezzi istruttori, che la Commissione Disciplinare riteneva superflui.

All'esito del dibattimento il rappresentante dell'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva l'affermazione di responsabilità del Da Rold e la sua squalifica per due anni sulla base del Regolamento Antidoping approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione del 16 luglio 1999.

La Commissione Disciplinare infliggeva al calciatore la sanzione della squalifica per mesi sedici a far tempo dalla data del provvedimento di sospensione.

Contro la delibera il calciatore ha proposto appello a questa Commissione Federale, chiedendo in principalità la riforma della decisione e il proscioglimento "perché il fatto non sussiste", in via subordinata il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame di circostanze di fatto decisive non prese in considerazione, in via ancor più gradata la riduzione della sanzione inflitta.

Tali conclusioni, ampiamente argomentate nell'atto cui era allegata ulteriore documentazione scientifica, sono state illustrate dal difensore in sede di discussione; dal suo canto il rappresentante dell'Ufficio di Procura Antidoping ha prodotto note di udienza concludendo per la riduzione a otto mesi del periodo di sospensione dell'attività agonistica con l'applicazione altresì della "sanzione economica" di lire 100.000.000.

Rileva il Collegio che l'affermazione di colpevolezza da parte della Commissione Disciplinare, espressa con motivazione logica e coerente, si fonda sulle seguenti considerazioni:

- gli accertamenti di laboratorio eseguiti su campioni di urina prelevati al Da Rold hanno evidenziato la presenza di norandrosterone in concentrazione superiore a 2 ng/ml e di noreticolanalone, metaboliti del nandrolone;
- tale sostanza è compresa quale "steroidi anabolizzanti androgeni" nell'elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping emanato dal C.I.O.;
- la tesi prospettata dall'incolpato della produzione endogena in condizioni di stress dei metaboliti rilevati, nella misura riscontrata nel liquido organico del Da Rold, non trova conforto neppure negli studi e nelle ricerche scientifiche fatte proprie dalla difesa;
- le altre ipotesi avanzate circa la possibile assunzione della sostanza vietata attraverso l'ingestione di integratori alimentari "inquinati", ovvero di determinati alimenti trattati con estrogeni, restano confinate a livello teorico, senza alcun valido supporto probatorio.

Su queste considerazioni e sull'ampia e convincente motivazione seguitane, che la C.A.F. condivide e fa proprie, si infrangono le doglianze con le quali l'appellante, sulla base delle stesse argomentazioni valutate nel giudizio di prime cure, incentra la richiesta di proscioglimento.

In conclusione, premesso che l'ipotesi di doping intenzionale non è stata contestata nell'atto di deferimento, i risultati oggettivi ottenuti da analisi e controanalisi, sulle cui procedure non è stata sollevata riserva alcuna, dimostrano che vi è stata da parte dell'incolpato l'assunzione colposa della sostanza vietata.

Ribadito che non è stata raggiunta alcuna certezza in ordine ad altre ipotetiche cause dell'accertata positività per la presenza di metaboliti del nandrolone (né un risultato del genere potrebbe scaturire dalle audizioni di esperti, come sollecitato dalla difesa, stante le incertezze e la continua evoluzione dei lavori scientifici in materia) non resta che confermare il giudizio di colpevolezza espresso dalla Commissione Disciplinare.

Esclusa l'intenzionale assunzione della sostanza proibita, la cui presenza deve consi-





derarsi, occasionale, come risulta confermato dal referto delle "analisi DEXA", e valutate tutte le circostanze del caso, ritiene la Commissione che sussistano le condizioni per addvenire alla riduzione nella misura di 2/3 della sanzione minima prevista applicando l'ipotesi di sospensione dall'attività sportiva e cioè per la durata di mesi otto.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come proposto dal calciatore Da Rold Andrea, riduce a mesi 8, a far data dal 19.1.2001, la sanzione già inflitta dai primi giudici. Ordina restituirsi la tassa versata.

**3 - APPELLO DEL CALCIATORE BUCCHI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 15.12.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/PERUGIA DEL 14.10.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001)

Con atto del 15 gennaio 2001 l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Bucchi Cristian, tesserato in favore della società Perugia, chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica di due anni dall'attività agonistica.

Il Bucchi, risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noreticolanone in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara Lazio/Perugia del 14 ottobre 2000, era stato in precedenza sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva con provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare il 15 dicembre 2000.

A seguito della contestazione dell'addebito l'incolpato depositava memoria difensiva e relazioni di consulenza tecnica, con il supporto di copiosa produzione documentale, sollecitando l'ammissione di mezzi istruttori, che la Commissione Disciplinare riteneva superflui.

All'esito del dibattimento il rappresentante dell'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva l'affermazione di responsabilità del Bucchi e la sua squalifica per due anni sulla base del Regolamento Antidoping approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione del 16 luglio 1999.

La Commissione Disciplinare infliggeva al calciatore la sanzione della squalifica per mesi sedici a far tempo dalla data del provvedimento di sospensione.

Contro la delibera il calciatore ha proposto appello a questa Commissione Federale chiedendo in principalità la riforma della decisione e il proscioglimento "perché il fatto non sussiste", in via subordinata il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame di circostanze di fatto decisive non prese in considerazione, in via ancor più gradata la riduzione della sanzione inflitta.

Tali conclusioni, ampiamente argomentate nell'atto cui era allegata ulteriore documentazione scientifica, sono state illustrate dal difensore in sede di discussione; dal suo canto il rappresentante dell'Ufficio di Procura Antidoping ha prodotto note di udienza concludendo per la riduzione a otto mesi del periodo di sospensione dell'attività agonistica con l'applicazione altresì della "sanzione economica" di lire 100.000.000.

Rileva il Collegio che l'affermazione di colpevolezza da parte della Commissione Disciplinare, espressa con motivazione logica e coerente, si fonda sulle seguenti considerazioni:





- gli accertamenti di laboratorio eseguiti su campioni di urina prelevati al Bucchi hanno evidenziato la presenza di norandrosterone in concentrazione superiore a 2 ng/ml e di noreticolanone, metaboliti del nandrolone;

- tale sostanza è compresa quale "steroidi anabolizzanti androgeni" nell'elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping emanato dal C.I.O.;

- la tesi prospettata dall'incolpato della produzione endogena in condizioni di stress dei metaboliti rilevati, nella misura riscontrata nel liquido organico del Bucchi, non trova conforto neppure negli studi e nelle ricerche scientifiche fatte proprie dalla difesa;

- le altre ipotesi avanzate circa la possibile assunzione della sostanza vietata attraverso l'ingestione di integratori alimentari "inquinati", ovvero di determinati alimenti trattati con estrogeni, restano confinate a livello teorico, senza alcun valido supporto probatorio.

Su queste considerazioni e sull'ampia e convincente motivazione seguitane, che la C.A.F. condivide e fa proprie, si infrangono le doglianze con le quali l'appellante, sulla base delle stesse argomentazioni valutate nel giudizio di prime cure, incentra la richiesta di proscioglimento.

In conclusione, premesso che l'ipotesi di doping intenzionale non è stata contestata nell'atto di deferimento, i risultati oggettivi ottenuti da analisi e controanalisi, sulle cui procedure non è stata sollevata riserva alcuna, dimostrano che vi è stata da parte dell'incolpato l'assunzione colposa della sostanza vietata.

Ribadito che non è stata raggiunta alcuna certezza in ordine ad altre ipotetiche cause dell'accertata positività per la presenza di metaboliti del nandrolone (né un risultato del genere potrebbe scaturire dalle audizioni di esperti, come sollecitato dalla difesa, stante le incertezze e la continua evoluzione dei lavori scientifici in materia) non resta che confermare il giudizio di colpevolezza espresso dalla Commissione Disciplinare.

Esclusa l'intenzionale assunzione della sostanza proibita, la cui presenza deve considerarsi, occasionale, come risulta confermato dal referto delle "analisi DEXA", e valutate tutte le circostanze del caso, ritiene la Commissione che sussistano le condizioni per addvenire alla riduzione nella misura di 2/3 della sanzione minima prevista applicando l'ipotesi di sospensione dall'attività sportiva e cioè per la durata di mesi otto.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come proposto dal calciatore Bucchi Cristian, riduce a mesi 8, a far data dal 15.12.2000, la sanzione già inflitta dai primi giudici. Ordina restituirsì la tassa versata.

#### **4 - APPELLO DELL'A.S. BITRITTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BITRITTO/RUVO DEL 24.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 36 del 12.4.2001)

La A.S. Bitritto ha fatto pervenire a questa C.A.F. preannuncio telegrafico di reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia (Com. Uff. n. 36 del 12 aprile 2001), relativa alla gara Bitritto/Ruvo del 24.3.2001.

La ricorrente non ha poi provveduto ad inviare i motivi di appello con le modalità previste dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omessa presentazione dei motivi dopo la richiesta di copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Bitritto di Bitritto (Bari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.





**5 - APPELLO DELLA S.C. PORTO INFRESCHI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTO INFRESCHI/AUTODIANA SALA CONSILINA DEL 3.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 89 dell'1.6.2001)

La S.C. Porto Infreschi di Marina di Camerota ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 89 dell'1 giugno 2001, con la quale è stata inflitta alla ricorrente la penalizzazione di tre punti in classifica in conseguenza degli incidenti avvenuti nel corso della gara Porto Infreschi - Autodiana del 3.3.2001 del campionato di calcio a cinque - Serie C/2.

Sostiene la ricorrente che, nel caso in esame, non sarebbe applicabile il 2° cpv. del primo comma dell'art. 7 C.G.S. in quanto i fatti addebitabili ai sostenitori del Porto Infreschi non hanno comportato alterazioni al potenziale atletico della Autodiana.

Ritiene questa Commissione d'Appello che il suddetto ricorso non possa trovare accoglimento in quanto l'art. 7 n. 1 C.G.S., nel prevedere la non applicabilità della punizione sportiva della gara nell'ipotesi di fatti imputabili ad accompagnatori o sostenitori di una società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico della squadra avversaria, dispone che la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.

L'impugnata delibera ha messo in luce i motivi di particolare tensione e pericolosità in cui si è svolta la gara, mentre non vi è dubbio sul fatto che la perdita dell'allenatore, costretto ad allontanarsi a seguito delle percosse subite, (come risulta dal referto arbitrale) ha comportato una diminuzione del potenziale della squadra avversaria, l'Autidiana di Sala Consilina. Correttamente quindi risulta applicata la sanzione della perdita di tre punti in classifica.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.C. Porto Infreschi di Marina di Camerota (Salerno) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**6 - APPELLO DELL'U.S. ROSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSANESE/SAMBIASE DEL 7.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 107 del 4.6.2001)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale nei confronti di tesserati dell'U.S. Rossanese Calcio e della U.S. Rossanese Calcio in relazione alla gara Rossanese Calcio/Sambiasse del 7.1.2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con C.U. n. 107 del 4 giugno 2001 irrogava le seguenti sanzioni: squalifica fino al 4.12.2002 al dirigente Fontanella Rosario; squalifica fino al 4.6.2002 ai dirigenti Mirabelli Massimiliano e Russo Eugenio, all'allenatore Giugno Francesco e al medico sociale Liccardi Silvio; alla Rossanese Calcio l'ammenda di L. 3.000.000.

Avverso la suddetta delibera proponeva rituale appello l'U.S. Rossanese Calcio.

Rileva questa Commissione che l'appello merita l'accoglimento nei limiti di quanto prescritto dall'art. 27 n. 5 C.G.S. posto che la delibera è carente delle motivazioni che hanno originato le sanzioni disciplinari irrogate.

L'impugnata delibera va, pertanto, annullata con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, per un nuovo esame di merito.

La tassa di reclamo va restituita.





Per questi motivi la C.A.F. annulla, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S. l'impugnata delibera, per difetto di motivazione, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare competente per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

**7 - APPELLO DEL G.S. MOLINESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MOLINESE/LUCIANO BASSI DEL 6.5.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 35 del 24.5.2001)

Il G.S. Molinese di Molino dei Torti, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta con la quale è stato respinto il ricorso relativo alle squalifiche inflitte ai calciatori Campanella Domenico, Giorgi Gian Paolo, Bognasco Davide, Saverino Pasquale e Bartoletti Marco.

L'attuale impugnazione è però inammissibile per non essere stati osservati i termini perentori indicati dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..

Tale norma, infatti, dispone che i reclami di parte avverso le decisioni degli Organi disciplinari devono essere inviati a questa Commissione d'Appello entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è resa nota la decisione che si impugna.

Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata inserita nel Comunicato Ufficiale n. 35 del 24 maggio 2001 mentre il reclamo è stato trasmesso dalla società ricorrente con raccomandata del 18.6.2001.

La tassa va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dal G.S. Molinese di Molino dei Torti (Alessandria) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**8 - APPELLO DEL G.S. CORVIALE AMOR AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO ALL'1.6.2004 INFLITTA AL SIG. DE NARDO MASSIMO** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 52 del 21.6.2001)

Il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul C.U. n. 49 del 31 maggio 2001, infliggeva al Sig. De Nardo Massimo, dirigente accompagnatore della Società Corviale Amor, l'inibizione a svolgere attività nell'ambito federale fino all'1.6.2004, per avere, nel corso della gara Forte Aurelio/Corviale del 16.5.2001, rivolto espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti del Direttore di gara, colpendolo anche con un calcio alla cavaglia destra.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con decisione pubblicata sul C.U. n. 52 del 21 giugno 2001, respingeva il reclamo proposto dalla Società Corviale Amor, confermando la decisione di primo grado.

Avverso quest'ultima decisione propone appello il Gruppo Sportivo Corviale Amor, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al Sig. Massimo De Nardo.

L'appello, per quanto concerne la riduzione della sanzione inflitta, può essere accolto.

Come risulta dagli atti ufficiali di gara (referto arbitrale e supplemento), che hanno valore di fonte di prova privilegiata, il Sig. De Nardo, al termine del primo tempo ha colpito l'arbitro con un calcio alla cavaglia destra, rivolgendogli nel contempo espressioni ingiuriose e minacciose.





Tale comportamento è sicuramente censurabile, sia sotto il profilo dell'attentato alla incolumità del Direttore di gara sia e soprattutto sotto il profilo dell'esempio educativo e sportivo che dovrebbe fornire un dirigente di squadre giovanili.

La sanzione in concreto inflitta appare tuttavia eccessiva, in considerazione sia dello stato soggettivo del De Nardo (ricovero della madre poi deceduta nei giorni successivi), sia delle conseguenze non gravi del suo comportamento, dal momento che l'arbitro non ha riportato lesioni obiettivamente rilevanti.

Appare equo pertanto ridurre la sanzione inflitta fino all'1.6.2003.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Corviale Amor di Roma, riduce all'1.6.2003 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici al Sig. De Nardo Massimo. Ordina restituirsi la tassa versata.

